


TAR LAZIO
(Sez. I ter)

R.G. 11476/2012

La Provincia di Imperia ha impugnato con ricorso R.G. 11476/2012 il D.M. del Ministero dell'Interno 25.10.2012 pubblicato su G.U. n. 259 del 6.11.2012 con il quale è stata disposta, a carico della Provincia di Imperia una riduzione di risorse finanziarie pari a Euro 3.756.323,67 e tutti gli atti annessi, connessi e consequenziali, chiedendone l'annullamento e articolando sotto diversi profili le censure di: violazione e falsa applicazione art. 16, D.L. 95/2012; violazione e falsa applicazione art. 165, D.Lgs. n. 267/2000; violazione e falsa applicazione art. 16, D.Lgs. n. 170/2006; violazione e falsa applicazione reg. (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25.6.1996; violazione e falsa applicazione circolare Ministero Economia e Finanze 2 febbraio 2009, n. 5, prot. n. 152119; violazione e falsa applicazione circolare Ministero Economia e Finanze 22.12.2010; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. In particolare, è stato dedotto che il parametro per ripartire il taglio delle risorse dei cd "consumi intermedi" è stato male applicato in quanto sono state incluse voci e costi che non sono consumi intermedi. Altrimenti, sono state erroneamente considerate tra le spese per consumi intermedi voci di spesa e relativi importi sui quali l'Amministrazione provinciale non esercita alcuna autonoma determinazione e che costituiscono trasferimenti da parte di altre Amministrazioni - e segnatamente della Regione - per l'esercizio di funzioni delegate. Inoltre, irragionevolmente, la riduzione delle risorse e il loro riparto è stato effettuato sulla base del principio di cassa e gli enti locali sono assoggettati invece al rispetto



del principio di competenza di bilancio. E' stata poi censurata la illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell'art. 16, D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012 con riferimento agli artt. 2, 3, 5, 114, 118 cost.. Con ordinanza del TAR Lazio, Sez. I ter, n. 5533/13 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami alle Province indicate nell'elenco A allegato al D.M. 25.10.2012 non vocate in giudizio e precisamente alle seguenti Province: Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Della Brianza, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Imperia, Savona, Genova, Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Massa, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato, Perugia, Terni, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone, L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Isernia, Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-Trani, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotona, Vibo Valentia, Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa, Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias.

Roma, 20.6.2013

avv. Mario Sanino

TS13ABA8575 (A pagamento).

